

nare e riferire sui diversi emendamenti presentati a questo articolo.

Ora la Commissione, d'accordo col Governo, propone una nuova formula dell'articolo 2, che è la seguente:

« L'elenco dei fanciulli obbligati per ragione di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole constatata la non presentazione di fanciulli obbligati, il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza, ai fini dell'ammoneimento e dell'applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini della beneficenza scolastica di cui al seguente articolo.

« Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli neglienti.

« Qualora gli avvisi siano spediti per posta, godranno la franchigia.

« Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961 ».

A questo articolo erano stati presentati diversi emendamenti dagli onorevoli Ferraris Maggiorino, Arnaboldi, Monti-Guarnieri e Majno. Ora io chiedo a questi deputati se intendono di mantenerli o di ritirarli dopo la presentazione della formula concordata fra il Ministero e la Commissione.

Onorevole Ferraris Maggiorino?

FERRARIS MAGGIORINO. Accetto l'articolo concordato e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi?

ARNABOLDI. Anch'io.

PRESIDENTE. Onorevole Monti-Guarnieri?

(Il deputato Monti-Guarnieri non è presente).

Onorevole De Cesare, ella è uno dei sottoscrittori dell'emendamento dell'onorevole Monti-Guarnieri. Lo ritira?

DE CESARE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Majno?

MAJNO. Accetto pure io l'articolo concordato.

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Faccio osservare che nel nuovo articolo 2, in fine della prima parte, è detto « lo stato di povertà ai fini della beneficenza scolastica di cui al seguente articolo ». Ora la parola beneficenza non è adatta perchè parecchi comuni l'aiuto agli scolari non lo danno sotto forma di beneficenza ma come forma di assistenza avendo organizzato la refezione scolastica con un carat-

tere di un vero e proprio servizio pubblico. Io dunque pregherei Commissione e Governo di volere sostituire la parola *beneficenza* con la parola *assistenza*.

In quanto all'articolo 2 *bis* io raccomando che, nella compilazione del regolamento, si tenga presente questo fatto: vi sono molti lavori agricoli nei quali la mano d'opera è assunta non a periodi di 8 o 15 giorni, ma giornalmente; al mattino si fa la chiama per quei dati lavori e la mano d'opera è assunta unicamente per le dieci, undici o dodici ore di lavoro della giornata; quindi quelli che impiegano i fanciulli a questo modo potrebbero sottrarsi alle sanzioni della legge.

Non propongo un formale emendamento, ma raccomando che si tenga presente questo fatto nella compilazione del regolamento.

CREDARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare che alla parola beneficenza sia sostituita la parola assistenza, quando in ciò consenta il Governo, poichè le idee espresse dall'onorevole Cabrini sono divise anche dalla Commissione.

Per quanto poi riguarda l'articolo 2 *bis* e l'osservazione fatta dall'onorevole Cabrini, io gli faccio notare che, in generale, nei lavori agricoli i fanciulli sono sempre accompagnati dai genitori e quindi i responsabili della mancanza sarebbero sempre i genitori e non i proprietari o i conduttori dei fondi. Del resto questa osservazione io la faccio anche d'accordo col suo collega Majno, che l'ha trovata ragionevole; quindi io prego l'onorevole Cabrini di non fare in proposito ulteriori insistenze.

CABRINI. Ho già dichiarato che non presentavo un emendamento in proposito.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cabrini propone a questa nuova dizione dell'articolo 2, concordata fra Governo e Commissione, un emendamento, e cioè che alla fine del primo comma, là dove si dice: « beneficenza scolastica », si dica: « assistenza scolastica ».

La Commissione non si oppone a questo emendamento. Il Governo lo accetta?

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 2 con l'emendamento Cabrini, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi l'approva favorisca di alzare la mano.

(E' approvato).

Viene ora l'articolo 2 *bis*, pure concordato tra Governo e Commissione. Ne do lettura:

« Saranno considerati contravventori e assoggettati alla ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro, presso i